



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

COMMISSIONE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E RAPORTI CON LA STAMPA

COMUNICATO STAMPA

“RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E DIRETTORE DELLA SEGRETERIA” - RISOLUZIONE N. 2 DELL’8 FEBBRAIO 2011

ROMA, 9 MARZO 2011 – Il data odierna il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha ricevuto Enzo Priore, Presidente del Coordinamento Nazionale del Personale delle Commissioni Tributarie, che con lettera del 25 Febbraio 2011 aveva fatto richiesta di incontro per un confronto sui contenuti della Risoluzione n. 2 dell’8 Febbraio 2011 titolata “Risoluzione dei conflitti tra Presidente della Commissione e Direttore della Segreteria”.

La Presidente del Consiglio di Presidenza ha ribadito quanto già comunicato con lettera del 28 Febbraio 2011 al Presidente Priore; l’incontro è stato comunque occasione di confronto e di scambio di idee sull’argomento.

Nell’incontro è stato evidenziato e ribadito che la Risoluzione Consiliare ha natura programmatica ed è volta a fornire ai Presidenti di Commissione elementi guida per dirimere e fugare eventuali contrasti con il Direttore della Segreteria. E’ stato inoltre sottolineato come l’intervento del Consiglio di Presidenza in materia della c.d. “*doppia dirigenza*” si sia reso indispensabile per colmare un vuoto normativo in materia. Con l’occasione si ripropone all’attenzione delle Istituzioni la richiesta più volte formulata, di avvio di un più ampio progetto di riforma della Giustizia Tributaria che disciplini anche sotto il profilo amministrativo.

Il Consiglio di Presidenza ribadisce infine l’importanza della questione dell’autonomia ed indipendenza dei giudici dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e la previsione di un ruolo unico.



COORDINAMENTO NAZIONALE DEL
PERSONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Preg. ssimo Presidente

è della scorsa settimana la pubblicazione della risoluzione n. 2 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dove si evidenzia il problema della doppia dirigenza nell'ambito della struttura organizzativa delle Commissioni Tributarie.

La delibera n. 2 del Consiglio di Presidenza conseguente alla relazione del Dr Chindemi interpreta vari articoli del 545/92 palesemente a favore dell'anima giurisdizionale che vive all'interno delle Commissioni Tributarie, ovvero il Presidente, e penalizza in modo evidente la funzione amministrativa ed in particolare quello che gerarchicamente ha la responsabilità della struttura ovvero il Direttore.

Questo esproprio di funzioni è in particolare novellato nell'art. 15 dal Relatore il quale interpreta l'articolo a favore del Presidente della Commissione mentre relega il Direttore e di conseguenza il Personale ad una mera attività "servente" nei confronti dei giudici.

Gentile Presidente abbiamo parlato di interpretazione, ma la delibera del Consiglio si spinge ancora più in là ovvero parla del fatto che "il potere gestionale" va riconosciuto solo ai Presidenti delle Commissioni, mentre il Direttore ha solo la responsabilità "sull'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria".

Dopo questa disamina del procedimento ci chiediamo a cosa servono strutture gerarchicamente costituite e riconosciute dal legislatore come il Dipartimento delle Finanze, come la Direzione della Giustizia Tributaria in cui il Personale delle Commissioni Tributarie è incardinato.

Perché il Consiglio dei Ministri (art. 21) che esercita l'alta sorveglianza sul funzionamento della Giustizia Tributaria non ha mai deliberato né tantomeno legiferato sull'argomento, lasciando al buonsenso di entrambe le anime della giustizia tributaria, quella giurisdizionale e quella amministrativa di convivere e collaborare.

Non si capisce, gentile Presidente, perché la sinergia che c'era stata fino adesso e per tanti anni aveva funzionato, è stata rimessa in discussione con questa risoluzione, e di conseguenza i rapporti fra i vari attori delle Commissioni Tributarie ne risentiranno e probabilmente si incattiviranno.

Quindi a tal proposito chiediamo un Suo onorevole ed autorevole intervento, affinché la questione non degeneri, e si ricomponga con lo spirito di collaborazione che c'è sempre stato fermo restando che non può essere disconosciuta l'autonomia di indipendenza del Presidente nell'attività giurisdizionale, nel frattempo Le invio i miei più sinceri saluti.

Il Presidente del
Coordinamento Nazionale
del Personale delle
Commissioni Tributarie
Enzo Priore



DF - Dipartimento delle Finanze
DFCPGT - Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002172 - 28/02/2011 - USCITA



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

IL PRESIDENTE

Al Presidente del Coordinamento
Nazionale del Personale delle
Commissioni Tributarie
Vincenzo PRIORE

Egregio Presidente,

in risposta alla Sua comunicazione del 25 c.m, preciso che il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 8 febbraio 2011, ha esaminato la questione attinente alla c.d. *doppia dirigenza* decidendo nei sensi di cui alla Delibera a Lei nota.

Si tratta di argomento conosciuto al mondo giudiziario, oggetto di numerosi pareri resi dal Consiglio Superiore della Magistratura e, a seguire, di specifici interventi legislativi.

Con la risoluzione n. 2/2011, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha ricordato i confini tra funzione giurisdizionale e amministrativa citando le norme di legge che disciplinano la materia.

La predetta risoluzione conferma la struttura unitaria dell'ufficio giudiziario ricordando come la dirigenza di detti uffici sia informata a criteri di netta distinzione tra le attribuzioni del Presidente di Commissione (Capo dell'ufficio giudiziario) e le attribuzioni del Dirigente amministrativo.

Non sia motivo di perplessità il passo della delibera in cui si precisa che: "L'interpretazione sistematica della normativa consente di pervenire alla esclusione della "doppia dirigenza", essendo anche correlato alle funzioni del Presidente un potere di vigilanza e, quindi, di controllo, nell'ambito delle attività della Segreteria e sull'attività del personale stesso (orario di lavoro, straordinari, ordini di servizio)". L'elencazione è – ovviamente – riferita allo svolgimento dell'attività amministrativa per la sola parte in cui essa incide sul corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale (durata delle udienze, camere di consiglio, registrazione del deposito di sentenze, predisposizione dei fascicoli, e quant'altro).

Nella risoluzione è inoltre evidenziato il rilievo del ruolo amministrativo e l'importanza dell'attività esercitata dal personale chiamato a svolgere compiti e funzioni essenziali per l'espletamento dell'attività giurisdizionale con spirito di collaborazione.

Al Capo dell'ufficio spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, l'adozione dei provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'attività giudiziaria e dei giudici. Compete al Dirigente amministrativo la responsabilità della gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali dell'ufficio in funzione dell'attività giurisdizionale della quale va garantito il corretto ed efficiente svolgimento.

Fondamentale è quindi, la programmazione annuale di coordinamento tra l'attività giudiziaria e l'attività del personale amministrativo; attività riservata al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria per la definizione dei principi programmatici generali e al Capo dell'ufficio giudiziario, in collaborazione con il Dirigente amministrativo, per l'applicazione degli stessi.

La risoluzione risponde, inoltre, all'esigenza di dipanare dubbi e perplessità sulle competenze; è un invito ad operare nel rispetto delle reciproche prerogative.

Come Lei giustamente osserva, i rapporti tra i Presidenti di Commissione e i Direttori sono sempre stati di collaborazione e dialogo; nell'interesse della giustizia e nell'interesse del principio di efficienza e *buona amministrazione*, è importante che tale equilibrio permanga evitando sovrapposizioni e interferenze che potrebbero alterarne i rapporti.

La Sua segnalazione sarà portata all'attenzione del Consiglio nella prossima seduta.

Cordialmente

Daniela GOBBI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93*